

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 febbraio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1998, n. 8.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998-2000 della Provincia autonoma di Trento Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1998, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000 Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 22.

Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1998, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 «Istituzione di ecomusei del Piemonte» Pag. 5

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 57.

Bilancio di previsione per l'anno 1998. Assestamento e seconda variazione Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 58.

Bilancio di previsione per l'anno 1998. Terza variazione. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 59.

Modifica dell'art. 145 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 «Ordinamento contabile regionale» - Introduzione del rapporto di gestione Pag. 6

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 60.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 9 ... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 61.

Disciplina transitoria per gli interventi nei settori delle attività e dei beni culturali ed integrazioni alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 62.

Intervento finanziario straordinario per l'anno 1998 a favore di «Fondazione Teatro Metastasio di Prato» e di «Associazione Teatrale Pistoiese» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 63.

Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 64.

Contributo straordinario al comune di Piombino per la realizzazione di opere di adeguamento strutturale della strada della «Base Geodetica» nel tratto Montegemoli-Vignarca .. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1996, n. 53: «Disciplina del personale dei Gruppi Consiliari» già modificata con legge regionale 19 febbraio 1998, n. 13 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 66.

Modifica alla legge regionale 7 luglio 1992, n. 31: «Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali» e della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81: «Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 67.

Interventi a favore delle imprese toscane. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1996 n. 11 e ulteriori interventi finanziari per l'anno 1998 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 68.

IRPET - Rendiconto esercizio finanziario 1997 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1998, n. 69.

Norme integrative in materia di strutture turistiche ricettive e di pubblicità dei prezzi Pag. 16

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1998, n. 70.

IRPET - Istituto regionale per la programmazione economica. Approvazione assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 1998 Pag. 17

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 16 luglio 1998, n. 30.**

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 31.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 approvato con legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 Pag. 26

REGIONE SICILIA**LEGGE 31 agosto 1998, n. 14.**

Norme in materia di protezione civile Pag. 26

LEGGE 31 agosto 1998, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio Pag. 28

LEGGE 31 agosto 1998, n. 16.

Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura Pag. 31

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1998, n. 8.**

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998-2000 della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1998)

(Omissis).

98R0745

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1998, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1998)

(Omissis).

98R0746

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 22.**

Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Principi e finalità**

1. La Regione dispone in concorso con lo Stato, interventi finanziari a favore dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di perseguire il risanamento e lo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.

Art. 2.**Soggetti destinatari dell'intervento**

1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale destinatari degli interventi finanziari sono:

- a) gli enti locali;
- b) le imprese concessionarie di servizi;
- c) le aziende speciali.

2. Gli interventi finanziari, anche ad integrazione di risorse statali, concorrono alla copertura:

a) dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, per il periodo 1987-1993, in applicazione del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporto), convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

b) dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 1994, anche sulla base di disposizioni finanziarie dello Stato.

3. Gli interventi finanziari riguardano inoltre la concessione di contributi in conto esercizio spettanti ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 1987, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 maggio 1997, n. 23.

4. Sono ammessi ai contributi previsti dal decreto-legge n. 98/1995 convertito dalla legge n. 204/1995 e soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che hanno beneficiato degli interventi finanziari previsti dalla legge n. 151/1981 e dalla legge regionale n. 16/1982. Tali soggetti devono avere iniziato i servizi anteriormente al 31 dicembre 1993 ed esercitarli almeno fino al raggiungimento dei livelli di rapporto tra i proventi ed i costi previsti dal decreto-legge n. 98/1995 convertito dalla legge n. 204/1995, nonché avere presentato la documentazione in tempo utile per la certificazione dei disavanzi di esercizio già prodotta dalla Regione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1995.

5. Sono ammessi ai contributi previsti all'art. 10, comma 3, i soggetti che, avendo esercitato i servizi di trasporto pubblico locale nel periodo 1987-1993, anche non per l'intero periodo, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato lo svolgimento dei servizi o risultino sottoposti a procedura fallimentare oppure abbiano presentato la documentazione oltre i termini indicati al comma 4 e comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6. I fondi regionali previsti ai commi 2 e 3 sono assegnati secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 5.

Art. 3.

Adempimenti relativi al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204

1. La Regione, con deliberazione di Giunta pubblicata nel *Bollettino ufficiale*, definisce l'ammontare dei disavanzi ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995 e stabilisce termini e modalità per la presentazione da parte dei soggetti beneficiari dei piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi stessi. I piani riguardano i disavanzi residui non coperti dal complesso degli interventi finanziari pubblici e specificano le modalità di copertura dei medesimi. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

2. La Regione approva i piani entro novanta giorni dalla presentazione, sentiti gli altri enti concedenti.

3. La Regione dispone, con le modalità stabilite all'art. 10, comma 5, la revoca di due decimi dell'intero contributo spettante o il recupero della medesima quota del contributo se già erogato, nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito il miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi operativi al netto degli oneri

finanziari, rispetto a quello relativo all'anno 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.

4. La Regione dispone il recupero dell'intero contributo, con le modalità stabilite all'art. 10, comma 5, qualora sia definitivamente accertato dai dati di consuntivo 1997 il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi operativi al netto degli oneri finanziari nella misura prevista o la mancata copertura dei disavanzi risultanti dai piani approvati. Il diritto alla fruizione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto sia inferiore al 15 per cento. A decorrere dall'anno 1997 i soggetti beneficiari devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.

5. Le dichiarazioni degli effettivi rapporti tra i proventi ed i costi di cui ai commi 3 e 4 sono redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme per la documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme).

Art. 4.

Modalità di erogazione relative al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204

1. La Regione procede alla determinazione dei contributi da erogare ripartendo il contributo proporzionalmente ai disavanzi ammessi, secondo la procedura descritta all'art. 5, salvo conguaglio rispetto agli acconti erogati.

2. I contributi sono erogati in rate annuali ad avvenuta approvazione del piano di riassorbimento di cui all'art. 3, comma 2. I soggetti beneficiari entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, hanno la facoltà di optare per l'erogazione in un'unica soluzione, attraverso la contrazione da parte della Regione di apposito mutuo previo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3.

Art. 5.

Documentazione per l'erogazione di cui al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204

1. La documentazione trasmessa alla Regione dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, relativa ai disavanzi di esercizio per il periodo 1987-1993 rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995 è confrontata con i dati economici acquisiti dalla Regione per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 16/1982 riferiti ai servizi di trasporto pubblico locale ammessi a contributo ai sensi della legge n. 151/1981.

2. I dati economici sono verificati rispetto al numero degli addetti, al numero dei veicoli ed alle percorrenze chilometriche ammissibili e sono considerati al netto di ogni costo figurativo ad eccezione del costo del personale per le ditte individuali e le società di persone.

3. Il disavanzo annualmente minore risultante dal confronto di cui al comma 1 costituisce base di ripartizione dei contributi di cui al decreto-legge n. 98/1995 convertito dalla legge n. 204/1995 e dei contributi integrativi regionali previsti dalla presente legge.

4. La certificazione dei disavanzi di esercizio trasmessa dalla Regione nei termini perentori previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1995, è considerata a titolo definitivo. Eventuali disponibilità di risorse sono impiegate ai sensi dell'art. 10.

Art. 6.

Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1987-1991 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151

1. Le somme erogate a titolo di saldo dei contributi di esercizio deliberati con provvedimenti della Giunta regionale per gli anni dal 1987 al 1991 sono considerate a titolo definitivo.

Art. 7.

Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1992 e 1993 ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 151

1. Le somme erogate a titolo di acconto dei contributi di esercizio deliberati con provvedimenti della Giunta regionale per gli anni 1992 e 1993 sono considerate a titolo definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le eventuali somme da erogare a titolo di saldo concorrono a ridurre i disavanzi per i relativi esercizi limitatamente alle disponibilità residue della legge n. 151/1981 ed a rideterminare il contributo spettante ai sensi del decreto-legge n. 98/1995 convertito dalla legge n. 204/1995. La competenza per gli anni 1992 e 1993 è determinata utilizzando il metodo di confronto di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 8.

Liquidazioni a saldo dei contributi di esercizio a decorrere dall'anno 1994 ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151

1. I contributi di esercizio a decorrere dall'anno 1994 sono determinati rispetto alla legge regionale n. 16/1982 utilizzando il metodo di confronto di cui alla tabella B allegata alla presente legge: per la revisione dei parametri e degli elementi di riferimento nonché per l'aggiornamento dei costi economici standardizzati a decorrere dall'anno 1994 si provvede con deliberazione di Giunta.

2. Per gli esercizi finanziari a decorrere dall'anno 1994, i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasmettere le documentazioni previste per la quantificazione del contributo sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, separando i costi ed i ricavi afferenti al servizio oggetto di contribuzione delle medesime componenti relative ad altri servizi effettuati dallo stesso soggetto.

3. I dati di cui al comma 2 costituiscono i costi dichiarati da raffrontare con i costi economici standardizzati del servizio ed i ricavi dichiarati da raffrontare con i ricavi minimi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 151/1981, secondo il metodo di confronto di cui alla tabella B.

4. L'Amministrazione regionale determina con deliberazione di Giunta le modalità di certificazione della documentazione contabile presentata a consuntivo per il 1994 e anni successivi da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 9.

Disposizioni relative a servizi particolari

1. A decorrere dall'anno 1992 per le gestioni in economia dei servizi di trasporto pubblico locale da parte di comuni, loro consorzi e comunità montane, il contributo in conto capitale di cui all'art. 8, ultimo comma della legge regionale n. 16/1982 è assegnato a fondo perduto quando il totale annuo delle percorrenze ammesse a contributo sia inferiore a 35.000 chilometri. È ammesso il costo dell'ammortamento limitatamente alla quota del cespite non contribuita.

2. Per l'anno 1992 i contributi di esercizio di cui alla legge n. 151/1985 ed alla legge regionale n. 16/1982 per gli impianti a fune ed i servizi di navigazione lacuale sono determinati rispetto ai costi economici standardizzati di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

3. A decorrere dall'anno 1993 gli aggiornamenti del costo economico standardizzato per gli impianti ed i servizi di cui al comma 2 sono regolati conformemente alle modalità di cui alla tabella C.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. La somma di L. 28.145.370.000 di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1995, n. 1494 si considera impegnata ed erogata a titolo di acconto ai soggetti di cui all'art. 2 comma 4.

2. La Regione concorre con fondi propri alla copertura totale dei disavanzi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) nella misura di 10 miliardi all'anno per dieci anni con decorrenza dal 1998.

3. La Regione provvede con fondi propri, di cui allo stanziamento del comma 8, alla copertura entro il limite massimo del 60 per cento dei disavanzi determinati con le stesse modalità del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5.

4. Espletate le assegnazioni contributive ai sensi del comma 2 eventuali disponibilità accertate possono essere attribuite, al fine di concorrere al riassorbimento totale dei disavanzi per gli anni oggetto della contribuzione, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 5, che risultano in attività di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via subordinata, alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

5. In caso di inadempienza dei soggetti destinatari del contributo, tale da comportare il recupero, totale o parziale, del contributo stesso, la Regione procede al recupero rivalendosi sui contributi in conto esercizio spettanti ai medesimi soggetti ai sensi della legge n. 151/1981 e della legge regionale n. 16/1982. Si procede al recupero anche qualora venga meno il diritto dei soggetti a fruire dell'intervento di cui al decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995.

6. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa complessiva di lire 10 miliardi.

7. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento a fianco indicato: capitolo di spesa di cui al comma 2 con lo stanziamento di lire 10 miliardi denominato «Fondo regionale ad integrazione dei contributi statali per la copertura totale dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale».

8. Per l'anno finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco indicato:

a) capitolo di spesa di cui all'art. 8, comma 2, con lo stanziamento di lire 1 miliardo denominato: «Spese per onorari ai soggetti iscritti al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ai fini della certificazione della documentazione contabile dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale»;

b) capitolo di spesa di cui al comma 3, con lo stanziamento di lire 7,5 miliardi denominato: «Contributo regionale nel limite del 60 per cento per la copertura dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987-1993, dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che abbiano cessato lo svolgimento dei servizi o che risultino sottoposti a procedura fallimentare oppure abbiano presentato la documentazione richiesta oltre i termini previsti».

9. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio per l'anno finanziario 1998 nella misura di lire 10 miliardi.

Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio per l'anno finanziario 1999, nella misura di lire 18,5 miliardi.

10. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali, fatta salva la previsione di spesa di cui al comma 2, che è autorizzata sino all'anno 2007 compreso.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 10 agosto 1998

p. GHIGO

Il vice presidente: MASARACCHIO

98R0818

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1998, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 «Istituzione di ecomusei del Piemonte».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. Istituzione e gestione degli ecomusei.

1. La Giunta regionale propone annualmente al consiglio regionale il programma di istituzione degli ecomusei, predisposto dal comitato scientifico, per l'individuazione e la promozione degli ecomusei di cui all'art. 3, sulla base di indicazioni provenienti da enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati; al programma di istituzione è allegato un elenco degli ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.

2. Gli ecomusei sono istituiti con deliberazione del consiglio regionale previa valutazione dei progetti da parte del comitato scientifico di cui all'art. 3. La gestione è affidata, per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:

a) enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;

b) province, comuni e comunità montane;

c) associazioni appositamente costituite.

3. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. La gestione degli ecomusei può essere regolata ai sensi delle leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3, dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, è aggiunta il seguente:

«3 bis. Ai membri del Comitato scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 agosto 1998

p. GHIGO

Il vice presidente: CAVALLERA

98R0819

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 57.****Bilancio di previsione per l'anno 1998. Assestamento e seconda variazione.***(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998)**(Omissis).***98R0728****LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 58.****Bilancio di previsione per l'anno 1998. Terza variazione.***(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998)**(Omissis).***98R0729****LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 59.****Modifica dell'art. 145 della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28 «Ordinamento contabile regionale» - Introduzione del rapporto di gestione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 145 della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28 è inserito il seguente comma:

«Ai fini di cui al comma precedente il rendiconto si completa con il rapporto di gestione che contiene, con riferimento all'anno di rendiconto e ai due esercizi precedenti, i risultati relativi:

a) alle entrate e alle spese delle gestioni finanziarie e patrimoniali;

b) allo stato di attuazione delle politiche di intervento con l'indicazione delle risorse stanziare e utilizzate e dai dati di efficacia conseguiti;

c) al quadro d'insieme dei pagamenti regionali distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti percettori pubblici e privati;

d) alle spese ed ai costi dei fattori di produzione quali l'amministrazione generale, le politiche del personale, dell'informatica, delle consulenze professionali, degli studi e delle ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti amministrativi adottati.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1998.

CHITI*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.***98R0730****LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 60.****Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 9.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

Art. 2.**Definizione**

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Art. 3.**Elenco regionale degli alberi monumentali**

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

2. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti gestori di cui all'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, «Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale» se territorialmente competenti, in seguito definiti soggetti gestori. L'inserimento può avvenire anche a seguito di segnalazione di singoli cittadini ai comuni o agli enti gestori; in tal caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all'associazione interessata.

3. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge, a definire i contenuti informativi tramite una scheda tipo per la presentazione delle proposte di inserimento nell'elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'art. 1.

4. La Giunta regionale acquisito il parere della Consulta tecnica di cui all'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, sulle proposte pervenute ai sensi del comma 2, predispone e aggiorna, di norma annualmente, l'elenco degli alberi monumentali.

5. In prima attuazione l'elenco è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge; le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro novanta giorni dall'adozione, da parte di quest'ultima dell'atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.

6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l'individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele.

7. L'ARSIA e l'ARPAT, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano l'assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 4.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 è aggiunta la seguente:

«d-bis) predisposizione e aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali».

Art. 5.

Tutela e valorizzazione

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati in loco come «Albero monumentale protetto, legge regionale n. 60/1998».

2. La Giunta regionale e gli enti cui all'art. 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

Art. 6.

Abbattimento

1. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatta senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.

2. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione di cui all'art. 8, comma 1.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori incamerano i relativi proventi che destinano prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.

Art. 8.

Obbligo di reimpianto

1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l'obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

2. Qualora non si ottemperi all'obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d'ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all'importo minimo previsto dall'art. 7 comma 1, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. L'atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.

Art. 9.

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 8 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1998.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0731

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 61.

Disciplina transitoria per gli interventi nei settori delle attività e dei beni culturali ed integrazioni alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Nelle more di una revisione organica delle leggi regionali del settore, il Piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali di cui all'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14, ha validità biennale per gli anni 1999-2000.

2. Per la redazione del Piano di indirizzo di cui al comma 1 si adottano le deroghe alle procedure di programmazione previste dalla suddetta legge regionale n. 14/1995, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

*Procedure di formazione e approvazione
del Piano di indirizzo 1999-2000*

1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del Piano di indirizzo 1999-2000 di cui all'art. 1, elabora un documento preliminare sui contenuti del Piano e lo trasmette alle province entro il 30 settembre 1998.

2. Le province formulano eventuali pareri e proposte in ordine ai contenuti del piano di indirizzo e li trasmettono alla Giunta regionale entro il 15 novembre 1998.

3. La Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte della Province, predispone il Piano di indirizzo e lo trasmette, entro il 15 dicembre 1998, al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Piano di indirizzo entro il 31 dicembre 1998.

Art. 3.

Procedure per gli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico

1. Per gli anni 1999 e 2000, agli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 giugno 1998, n. 28 «programma di finanziamento degli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico per l'anno 1998», si applicano le procedure di programmazione e di finanziamento previste dalla legge regionale n. 14/1995, come derogata ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/1995

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1995, sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

h) La quota percentuale dei finanziamenti che le province devono destinare agli interventi previsti dalle leggi regionali numeri 33/1976, 11/1980, 12/1981, 89/1980 e dall'art. 3 legge regionale 13 agosto 1998 n. 61: «Disciplina transitoria per gli interventi nei settori delle attività e dei Beni culturali ed integrazione alla legge regionale 1° febbraio 1995 n. 14»;

i) Le indicazioni per l'utilizzo delle somme non impiegate di cui all'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 44/1997 e all'art. 6 della legge regionale n. 28/1998.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti relativi agli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico sono iscritti nel fondo istituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 14/1995 a partire dal bilancio di previsione relativo all'anno 1999.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dello art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 13 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0732

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 62.

Intervento finanziario straordinario per l'anno 1998 a favore di «Fondazione Teatro Metastasio di Prato» e di «Associazione Teatrale Pistoiese».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di intervento

1. Per l'anno 1998, la regione assegna alla «Fondazione Teatro Metastasio di Prato», nella sua funzione di polo regionale della prosa, ed alla «Associazione Teatrale Pistoiese», nella sua funzione di gestore del progetto regionale «Toscana-danza», un contributo finanziario straordinario per concorrere al consolidamento, allo sviluppo e alla realizzazione delle loro attività, nella seguente misura:

alla «Fondazione Teatro Metastasio di Prato» L. 250.000.000;

alla «Associazione Teatrale Pistoiese» L. 200.000.000.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato esclusivamente all'attività produttiva delle due istituzioni, prevista dai progetti di interesse regionale per l'anno 1998.

3. Gli atti di erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 1, adottati ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, determinano i termini e le modalità per la loro rendicontazione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione alla parte spesa del bilancio di previsione 1998, da apportare per analogo importo di competenza e cassa.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0733

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 63.

Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione con la presente legge detta norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico ai fini della tutela dell'ambiente atmosferico e delle popolazioni esposte e disciplina l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.

Art. 2.

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) le zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, comprendenti aree omogenee dal punto di vista delle caratteristiche orografiche, meteorologiche, emissive e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti, nelle quali sono applicabili i disposti del decreto ministeriale 15 aprile 1994 («Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane») e successive modifiche;

b) le relative autorità competenti alla gestione degli stati di attenzione e di allarme, alla adozione dei provvedimenti preventivi o conseguenti all'insorgenza degli stati di attenzione e di allarme volti al contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico ed alla elaborazione, di concerto con la provincia competente per territorio, di un piano di interventi operativi, comprendente misure strutturali a medio e lungo termine;

c) i criteri per la composizione ed i compiti di un organo tecnico consultivo da nominarsi da parte dell'autorità competente, per la elaborazione dei provvedimenti e del piano di cui alla lettera b);

d) i criteri generali per la elaborazione dei piani di intervento operativo, di cui alla lettera b) nel rispetto del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 («Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali»);

e) la struttura della rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici, anche di tipo semplificato rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1991 («Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria»), in accordo con le Amministrazioni provinciali competenti, da installarsi nelle zone a rischio ed in altre aree, nell'ambito del piano regionale di rilevamento o di stralci di esso di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 («Norme per la tutela della qualità dell'aria»);

f) nel quadro della struttura del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, le stazioni costituenti la rete finalizzata al controllo ed alla sorveglianza dell'inquinamento da ozono, di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996 («Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono»).

2. Al fine della predisposizione delle deliberazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province uno schema delle deliberazioni; entro i successivi sessanta giorni le Province possono esprimere il proprio parere sulla proposta della Giunta regionale.

3. Le autorità di cui alla lettera b) del comma 1 sono di norma, individuate nel sindaco e vengono di seguito definite «Autorità competente».

Art. 3.

Misure di prevenzione e risanamento

1. La Giunta regionale adotta norme tecniche relative:

a) ai criteri ed alle modalità dei controlli concernenti gas di scarico dei veicoli a motore circolanti in regione;

b) ai criteri ed alle modalità dei controlli concernenti il corretto funzionamento e manutenzione degli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale; tali controlli sono a carico dei proprietari dei veicoli a motore e degli impianti termici di cui alle precedenti lettere a) e b);

c) all'esercizio delle lavorazioni che utilizzano solventi organici volatili ai fini di un loro contenimento nell'ambito del Piano regionale di risanamento e tutela di qualità dell'aria o di stralci di esso.

2. L'attivazione dei controlli, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1, lettera a) e b), deve essere disposta dalla Autorità competente nelle zone a rischio di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 2, mentre per le altre zone del territorio regionale può essere adottata dal comune.

3. L'Autorità competente, nell'ambito delle misure programmate permanenti o temporanee di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, vieta, in tutta o in parte della zona a rischio, la circolazione dei veicoli a motore non risultanti conformi o non sottoposti ai controlli di cui al comma 1.

4. L'Autorità competente, nell'ambito delle misure strutturali a medio e lungo termine, può vietare, in tutta o in parte della zona a rischio, l'utilizzo negli impianti termici per uso civile, di olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995 («Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione»).

5. Chiunque non sottoponga i veicoli a motore e gli impianti termici ai controlli attivati ai sensi dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.

6. Chiunque violi il divieto di circolazione di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.

7. Chiunque violi il divieto di utilizzo dei combustibili di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.

8. All'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti, commi 5, 6 e 7 provvede il Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, con l'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 («Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie»).

9. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie, sono introitati dal competente comune.

Art. 4.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33

L'art. 7 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33, è sostituito dal seguente:

istituzione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.).

1. È istituito il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:

a) dal dirigente regionale della struttura competente;

b) da due tecnici dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

c) da tre esperti designati dalle Università di Firenze, Siena e Pisa;

d) da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio regionale e rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

e) da un esperto designato dalla organizzazione regionale degli industriali;

f) da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla sesta appartenente alla struttura di cui alla lettera a) con funzioni di segretario senza diritto di voto.

In fase di espressione del parere tecnico sulle autorizzazioni di emissione in atmosfera, il C.R.I.A. è inoltre integrato dal presidente della C.P.I.A. della provincia sul cui territorio sono situati gli impianti di cui viene richiesta l'autorizzazione.

Gli esperti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), competenti in chimica dell'atmosfera ed industriale, fisica dell'atmosfera, impiantistica industriale, epidemiologia, sanità pubblica, e comunque in materie attinenti la tutela della qualità dell'aria sono nominati dalla Giunta regionale nell'ambito dei soggetti designati, in numero pari a tre, di ciascuno degli organismi di cui sopra; la designazione delle associazioni ambientaliste viene fatta in modo congiunto.

2. Le designazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta accompagnate da un dettagliato curriculum professionale.

3. Le funzioni di presidente del Comitato sono svolte dal dirigente regionale di cui alla lettera a) del primo comma.

4. Il Comitato dura in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 8 marzo 1979 n. 11 («Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti e organismi esterni»), così come modificato dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 45.

Art. 5.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33, è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di inquinamento atmosferico ed esprime parere tecnico sulle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera».

Art. 6.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33, è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna Provincia è istituito un Comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico (C.P.I.A.), nominato dall'ente delegato così composto:

a) da un dirigente della Provincia competente per materie con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario provinciale con professionalità attinente al settore;

c) da tre tecnici del Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Toscana esperti in una delle seguenti materie: chimica ambientale, fisica ambientale, ingegneria ambientale, biologia ambientale;

d) da un dipendente provinciale con funzioni di segretario senza diritto di voto.

Il Comitato può richiedere la presenza di esperti, senza diritto di voto, del Dipartimento della prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio per l'esame delle questioni che presentano eventuali implicazioni igienico-sanitarie».

Art. 7.

Norme transitorie

1. La Giunta regionale richiede le designazioni per la costituzione del C.R.I.A. entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sino alla nomina del C.R.I.A. rimane in carica il Comitato già istituito ai sensi della legge regionale n. 33/1994.

3. Sino alla nomina dei C.P.I.A. nella composizione prevista dalla presente legge rimangono in carica i comitati già istituiti ai sensi della legge regionale n. 33/1994.

4. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale adotta le norme tecniche di cui all'art. 3, comma 1, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, assegna contributi alle Amministrazioni provinciali competenti per l'installazione delle reti di rilevamento di cui alla lettera e) comma 1) dell'art. 2, in misura non superiore al 50% dei costi.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma, valutati per l'esercizio 1998 in L. 100.000.000 si fa fronte la seguente variazione da apportare, per analogo importo, agli stati di previsione della spesa, per competenza e cassa, del bilancio corrente:

In diminuzione:

cap. n. 28700;

«Studi, progetti, ricerche, acquisizione di servizi e forniture concernenti le politiche territoriali e ambientali»: L. 100.000.000;

Di nuova istituzione:

cap. n. 44015;

«Contributi alle Amministrazioni provinciali per il controllo della qualità dell'aria» (legge regionale n. 63/1998): L. 100.000.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0734

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 64.

Contributo straordinario al comune di Piombino per la realizzazione di opere di adeguamento strutturale della strada della «Base Geodetica» nel tratto Montegemoli-Vignarca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È concesso al comune di Piombino un contributo straordinario di L. 500 milioni per l'esecuzione del progetto di adeguamento strutturale della strada della Base Geodetica nel tratto Montegemoli-Vignarca, subordinatamente alla stipula di un accordo di programma tra Regione Toscana, provincia di Livorno e comune di Piombino in cui saranno stabiliti gli obblighi dei soggetti firmatari, i tempi di realizzazione dell'intervento e le modalità di erogazione del contributo.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio, disposta per analogo importo sugli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spesa» del bilancio di previsione per l'anno 1998.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0735

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1996, n. 53: «Disciplina del personale dei Gruppi Consiliari» già modificata con legge regionale 19 febbraio 1998, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del primo comma dell'art. 3

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53, modificato con legge regionale 19 febbraio 1998, n. 13, è così sostituito:

«1. Nel caso di impossibilità di esperire fruttuosamente le procedure per il reperimento del personale di cui all'art. 2, su richiesta del presidente di ciascun gruppo consiliare, la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, assume, mediante incarico a tempo determinato, pieno o parziale, estranei all'Amministrazione regionale:

per i gruppi composti fino a tre consiglieri in numero non superiore a due unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo;

per i gruppi composti da quattro consiglieri in numero non superiore a tre unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo;

per i gruppi composti da cinque fino a dodici consiglieri in numero non superiore a quattro unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo;

per i gruppi composti da oltre tredici consiglieri in numero non superiore a sei unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo».

Art. 2.

Sostituzione della tabella B di cui all'art. 9

1. La tabella B di cui all'art. 9 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53, già modificata con legge regionale 19 febbraio 1998, n. 13, è sostituita dalla seguente:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0736

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 66.

Modifica alla legge regionale 7 luglio 1992, n. 31: «Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali» e della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81: «Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31, le parole «dei consorzi tra enti locali» sono sostituite dalle seguenti parole «dei consorzi costituiti tra enti locali per l'esercizio di funzioni ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

2. Al comma 3 del medesimo art. 3, dopo le parole «enti pubblici dipendenti dalla regione» sono inserite le seguenti parole «nonché dei circondari e di altre forme associative di enti locali istituite ai sensi delle leggi regionali».

Art. 2.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1, lettera d) dell'art. 7 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31, le parole «e propone allo stesso gli indirizzi relativi all'organizzazione degli uffici, in conformità con l'ordinamento regionale» sono soppresse.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. L'art. 18 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«Art. 18. (*Supporto operativo*). — 1. Il supporto operativo all'organo di controllo è assicurato da una apposita struttura del centro direzionale, costituita in conformità con le disposizioni della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 «Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale».

2. L'attività di supporto concerne la trattazione degli atti e la predisposizione degli elementi di valutazione tecnico giuridica per le decisioni dell'organo.

3. La Giunta regionale e i dirigenti, per quanto in rispettiva competenza, organizzano l'attività di supporto in modo da garantire la funzionalità rispetto ai compiti dell'organo di controllo e assicurare il rispetto dell'autonomia del medesimo».

Art. 4.

Abrogazione dell'art. 19 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. L'art. 19 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è abrogato.

Art. 5.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«1. Le funzioni di segretario dell'organo di controllo sono svolte dal dirigente responsabile della struttura operativa di cui all'art. 18».

2. Al comma 2 del medesimo art. 20 la parola «coordinatore» è sostituita dalla parola «segretario».

3. Al comma 3 del medesimo art. 20 la parola «coordinatore» è sostituita dalle parole «dirigente di cui al comma 1».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. L'art. 21 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«Art. 21. (*Controllo obbligatorio*). — 1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità i seguenti atti:

- a) statuti dell'ente;
- b) regolamenti di competenza del consiglio o dell'assemblea dell'ente, esclusi quelli attinenti l'autonomia organizzativa e contabile;
- c) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- d) rendiconto della gestione».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. L'art. 22 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«Art. 22. (*Controllo facoltativo*). — 1. Le deliberazioni delle giunte dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni nonché le deliberazioni degli organi esecutivi dei consorzi tra enti locali sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità ad iniziativa dei medesimi organi.

2. La sottoposizione al controllo è deliberata contestualmente all'adozione delle deliberazioni.

Art. 8.

Abrogazione degli articoli 23, 24, 25, 26 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Gli articoli 23, 24, 25, 26 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 sono abrogati.

Art. 9.

Modifica dell'art. 27 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 7 luglio 1992 n. 31 è così sostituito:

«1. Il controllo di legittimità comporta la verifica dell'atto alle norme vigenti ed alle norme dello statuto ovvero, per le unioni dei comuni, del regolamento dell'unione, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito».

2. Al comma 4 del medesimo art. 27 le parole «del quarto comma del precedente art. 23» sono sostituite con le parole «della Sezione II-bis».

3. Il comma 5 del medesimo art. 27 è abrogato.

Art. 10.

Modifica dell'art. 28 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 7 luglio 1992 n. 31 le parole «che non derivi dai vizi di cui al citato articolo» sono soppresse.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 7 luglio 1992 n. 31

1. L'art. 29 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«Art. 29. (*Invio degli atti*). — 1. Gli atti sono inviati all'organo di controllo a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione dell'atto.

2. Nei casi di cui all'art. 42-bis il suddetto termine decorre dalla data di deposito in segreteria della richiesta».

Art. 12.

Modifica dell'art. 31 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è abrogato.

Art. 13.

Modifica dell'art. 32 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 le parole «dal quinto e sesto comma dell'art. 30» sono sostituite con le parole «dal comma 3 dell'art. 30».

2. Al comma 2 del medesimo art. 32 le parole «i termini previsti ai commi primo, secondo e terzo» sono sostituite con le parole «il termine previsto ai sensi del comma 1».

Art. 14.

Modifica dell'art. 33 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 7 luglio 1992 n. 31 le parole «dell'art. 25, primo e secondo comma o dell'art. 26 ovvero nei casi di cui al precedente art. 23» sono sostituite con le parole «della presente legge ovvero».

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 34 della legge regionale 7 luglio 1992 n. 31

1. L'art. 34 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è abrogato.

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. L'art. 35 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«Art. 35. (*Termini*). — 1. Le deliberazioni dell'organo di controllo sono adottate e portate a conoscenza dell'ente interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto.

2. Trascorso tale termine senza che l'organo si sia pronunciato, l'atto trasmesso al controllo diventa esecutivo.

3. Il termine può essere sospeso; per una sola volta, quando l'organo di controllo richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ai sensi del successivo art. 36.

4. In tali casi il termine riprende a decorrere dal ricevimento dell'atto con il quale sono espressi i chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio ovvero dalla data della audizione dei rappresentanti dell'ente.

5. Per il computo dei termini si osservano i criteri di cui all'art. 2963 c.c.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. L'art. 36 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«Art. 36. (*Richiesta di chiarimenti*). — 1. L'organo di controllo, entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto, può richiedere all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta ovvero tramite l'audizione dei rappresentanti dell'ente medesimo.

2. I chiarimenti o elementi integrativi richiesti in forma scritta sono inviati all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Ove venga richiesta l'audizione dei rappresentanti dell'ente, l'organo di controllo determina la data di convocazione nel termine di cui al comma 2.

4. Dei contenuti della audizione è dato atto nel verbale della seduta dell'organo di controllo.

5. L'organo di controllo non può deliberare l'annullamento dell'atto in ordine ad elementi diversi da quelli per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, salvo che questi ultimi abbiano evidenziato motivi di illegittimità dell'atto non riscontrabili dall'esame del medesimo, comunque ricompresi nell'ambito dei criteri di controllo di cui all'art. 27».

Art. 18.

Abrogazione dell'art. 37 della legge regionale 7 luglio 1992 n. 31

1. L'art. 37 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è abrogato.

Art. 19.

Modifica dell'art. 38 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 le parole «nel termine di cui al secondo comma dell'art. 35» sono sostituite con le parole «nel termine di cui all'art. 35, comma 1».

Art. 20.

Modifica dell'art. 40 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 5 dell'art. 40 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 le parole «il coordinatore e i dirigenti responsabili dei servizi» sono sostituite con le parole «i dirigenti della struttura di cui all'art. 18».

Art. 21.

Introduzione nella legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 dell'art. 42-bis e della Sezione II-bis

2. Dopo l'art. 42 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è introdotta la Sezione II-bis e il seguente art. 42-bis:

«SEZIONE II-bis

CONTROLLO CON RICHIESTA DI ESAME

Art. 42-bis (*Oggetto*). — 1. Possono essere sottoposte al controllo con richiesta di riesame, secondo le modalità previste dal successivo art. 42-ter; le deliberazioni delle giunte dei comuni, delle province e delle comunità montane nonché dei relativi consigli e assemblee aventi ad oggetto:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.

2. Il controllo di cui al presente articolo è esercitato dall'organo di controllo per gli atti delle Comunità montane nonché per gli atti dei comuni e delle province che non hanno istituito il difensore civico comunale e provinciale; ove tale organo sia istituito, il controllo di cui al presente articolo è esercitato da quest'ultimo, in conformità con l'ordinamento interno dell'ente.

3. Ove le funzioni di difensore civico comunale e provinciale siano svolte dal difensore civico regionale in base alle convenzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 «Nuova disciplina del difensore civico», il controllo di cui al presente articolo è esercitato dal difensore civico regionale in conformità alle disposizioni dell'ordinamento interno dell'ente o, in mancanza, in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 42-ter.

Art. 22.

Introduzione nella legge regionale 7 luglio 1992 n. 31 dell'art. 42-ter

1. Dopo l'art. 42-bis di cui al precedente articolo è introdotto il seguente art. 42-ter:

«Art. 42-ter. (*Procedura*). — 1. La sottoposizione al controllo di cui al precedente articolo è richiesta da:

a) un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero di un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

b) un quarto dei consiglieri provinciali ovvero dei componenti l'assemblea della comunità montana.

2. La richiesta, sottoscritta dai soggetti legittimati, deve essere motivata e contenere l'indicazione delle norme che si assumono violate; la medesima è depositata presso la segreteria dell'ente ovvero presentata con le modalità prescritte ai sensi dell'ordinamento interno dell'ente, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio della deliberazione da sottoporre al controllo.

3. Il rispetto dei presupposti di cui ai precedenti commi è attestato dal segretario dell'ente.

4. L'organo di controllo adotta la decisione in ordine alla fondatezza delle illegittimità denunciate e ne dà comunicazione all'ente nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della deliberazione; ove riscontri la sussistenza delle illegittimità medesime, invita l'ente a rimuoverle.

Art. 23.

Introduzione nella legge regionale 27 luglio 1992, n. 31 dell'art. 42-quater

1. Dopo l'art. 42-ter di cui al precedente articolo è introdotto il seguente art. 42-quater:

«Art. 42-quater. (*Effetti*). — 1. La richiesta di controllo di cui all'articolo precedente sospende l'efficacia delle deliberazioni fino alla scadenza del termine per l'esercizio del controllo, ovvero, se anteriore, fino alla data della decisione circa la infondatezza dei rilievi.

2. Ove sia riscontrata la sussistenza delle illegittimità denunciate la sospensione dell'efficacia perdura fino alla conferma dell'atto ai sensi dell'art. 17, comma 39 della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

3. Della richiesta di controllo è fatta annotazione nell'albo pretorio.

4. Trascorsi sei mesi dalla decisione circa la fondatezza delle illegittimità denunciate e dall'invito a rimuoverle senza che sia intervenuta la modifica dell'atto o la sua conferma, la deliberazione decade.

La deliberazione di conferma o di modifica è comunicata all'organo di controllo.

5. La deliberazione di modifica può essere sottoposta al controllo nei casi e con le modalità di cui alla presente legge».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. L'art. 43 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«Art. 43. (Competenza). — 1. L'organo di controllo esercita i poteri sostitutivi nei casi di mancata adozione, nei termini prescritti, dai seguenti atti:

a) le modificazioni al conto consuntivo richieste dall'organo di controllo medesimo;

b) il bilancio preventivo, i provvedimenti di accertamento dello stato di dissesto, i provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e tutti gli atti obbligatori per i quali la legge statale prevede l'applicazione, in caso di mancata adozione, delle procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali»;

c) i regolamenti previsti dall'art. 17, comma 91 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Fuori dei suddetti casi, qualora gli enti di cui all'art. 3, comma 1 della presente legge omettano o ritardino l'adozione di atti obbligatori ai sensi di leggi statali o regionali, l'esercizio dei poteri sostitutivi è di competenza del difensore civico regionale, che provvede in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

3. La competenza del difensore civico è esclusa ove l'omissione o il ritardo abbiano ad oggetto atti per i quali la legge regionale prevede l'intervento sostitutivo della Regione».

Art. 25.

Modifica dell'art. 44 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 le parole «di controllo» sono sostituite dalla parola «competente» e le parole «sottoposti a controllo obbligatorio di legittimità» sono soppresse.

2. Il comma 2 del medesimo art. 44 è così sostituito:

«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, la procedura è avviata su richiesta dei diretti destinatari del provvedimento omissivo ovvero su segnalazione dei componenti gli organi assembleari degli enti locali e dei loro rappresentanti legali; ove l'atto omissivo sia destinato a produrre effetti sulla generalità della popolazione o di specifiche categorie di essa, la procedura può essere avviata anche su richiesta dei soggetti collettivi costituiti per la tutela dei relativi interessi diffusi».

Art. 26.

Modifica dell'art. 45 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 le parole «di controllo» sono sostituite dalla parola «competente».

2. Il comma 4 del medesimo art. 45 è così sostituito:

«4. L'ente interessato provvede a comunicare tempestivamente la adozione dell'atto all'organo di cui al comma 1».

Art. 27.

Modifica dell'art. 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«1. Qualora l'ente non provveda all'adozione dell'atto nel termine assegnato, ovvero qualora l'atto adottato sia annullato in sede di controllo, l'organo competente nomina un commissario per il compimento dell'atto medesimo».

2. Al comma 6 del medesimo art. 46, dopo le parole «il termine» sono aggiunte le seguenti parole «non superiore a sessanta giorni».

3. Al comma 10 del medesimo art. 46 le parole «di controllo» sono sostituite con la parola «competente».

Art. 28.

Modifica dell'art. 48 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 e parole «Entro il 30 novembre, di ogni anno» sono sostituite con le seguenti parole «Entro i 30 giorni successivi alla scadenza fissata dalla legge per l'adozione del bilancio».

Art. 29.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«2. All'accertamento circa la adozione del conto consuntivo da parte degli enti di cui all'art. 3 provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza fissata dalla legge, il difensore civico regionale, cui compete la nomina del commissario in caso di inadempimento degli enti».

2. Il comma 3 del medesimo art. 49 è così sostituito:

«3. Qualora il conto consuntivo sia stato adottato, ma venga annullato in sede di controllo, ovvero qualora non siano adottate le modificazioni richieste o siano adottate e annullate in sede di controllo, alla nomina del commissario provvede l'organo di controllo».

Art. 30.

Introduzione nella legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 dell'art. 49-bis

1. Dopo l'art. 49 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è inserito il seguente art. 49-bis:

«Art. 49-bis. (Raccordo tra l'organo di controllo e il difensore civico regionale). — 1. L'organo di controllo e il difensore civico regionale adottano le opportune intese per assicurare la reciproca informazione sugli atti adottati, rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze».

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31

1. L'art. 50 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è così sostituito:

«Art. 50. (Controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). — 1. Fermi restando i poteri di controllo e vigilanza da parte dei comuni e della Regione ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72, l'organo di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seguito elencati:

- a) regolamenti esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dell'organo assembleare, ove costituito;
- b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- c) rendiconto della gestione».

Art. 32.

Introduzione nel Titolo II della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31, del Capo III dell'art. 50-bis

1. Dopo l'art. 50 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 è introdotto il Capo III e il seguente art. 50-bis:

«Capo III

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Art. 50-bis (Oggetto e modalità di svolgimento). — 1. Nell'ambito delle finalità di semplificazione delle procedure di controllo obbligatorio, gli enti di cui all'art. 3 possono richiedere all'organo di controllo preventivi elementi valutativi circa il contenuto degli atti soggetti alle procedure medesime.

2. La consulenza è esercitata dall'organo di controllo tramite la formulazione di pareri aventi ad oggetto specifici quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione di leggi o regolamenti statali rilevanti per l'adozione degli atti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'organo di controllo, definisce le modalità per l'esercizio dell'attività di consulenza.

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 «Ricepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale»

1. L'art. 7 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 è così sostituito:

«Art. 7. (Uffici del Genio civile). — 1. Della struttura operativa della Regione fanno anche parte gli uffici del Genio civile, costituiti in ogni capoluogo di provincia con le competenze e i rapporti con il centro direzionale stabiliti nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli uffici del Genio civile sono equiparati ai servizi di cui all'art. 4, quarto comma».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0737

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 67.

Interventi a favore delle imprese toscane. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1996 n. 11 e ulteriori interventi finanziari per l'anno 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 la legge regionale 7 febbraio 1996 n. 11, prorogata per l'anno 1997 con legge regionale 5 marzo 1997 n. 17, è ulteriormente prorogata per l'anno 1998 con le modifiche apportate dalla presente legge.

Art. 2.

1. L'art. 29 della legge regionale n. 11/1996 è così sostituito:
«Per la definizione di piccola e media impresa si adottano i requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, e sue eventuali successive modifiche».

Art. 3.

1. L'art. 37 della legge regionale n. 11/1996 è così sostituito:
«I contributi previsti dal Capo I, II e VI della presente legge sono soggetti al regime "de minimis", come definito dalla normativa comunitaria, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 15-bis, collegati alla delibera CIPE dell'8 agosto 1996».

Art. 4.

1. L'art. 10, il comma 2 dell'art. 16 e l'art. 35 della legge regionale n. 11/1996 sono abrogati.

Art. 5.

1. Dopo l'art. 15-bis della legge regionale n. 11/1996, modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997 n. 17, è inserito il seguente art. 15-ter:

1. La Fidi Tosana S.p.a. è autorizzata ad erogare i contributi di cui al programma attuativo regionale approvato dalla Giunta regionale in esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 «Interventi urgenti a favore dell'economia», nel rispetto delle modalità stabilite da apposita delibera CIPE».

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11/1996, come modificate dalla presente legge, si applicano a partire dalla prima graduatoria utile adottata dalla Fidi Toscana S.p.a., ai sensi degli articoli 7, 15 e 32 della legge regionale n. 11/1996, successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Per la concessione dei contributi, saranno considerate prioritarie le imprese operanti nelle aree non interessate dagli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE 2081/93.

Art. 7.

1. Il capitolo 36930 relativo a «Contributi all'Artigiancredito per gli interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 36/1995» è incrementato di L. 1.000.000.000.

2. Il capitolo 26060 relativo a «Fidi Toscana. Contributi in C/interessi a favore di PMI manifatturiere, edili, ed estrattive nonché a società di trasporto merci su strada anche sotto forma cooperativa (art. 27 legge regionale n. 11/1996)» è incrementato di L. 2.200.000.000, per gli interventi di cui al Capo VI della legge regionale n. 11/1996.

3. Il capitolo 40020 relativo a «Fidi Toscana S.p.a. Contributi in c/interessi a favore di PMI commerciali (art. 12 legge regionale n. 11/1996)» è incrementato di L. 1.000.000.000.

4. Il capitolo 36960 relativo a «Contributi all'Artigiancredito per gli interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 36/1995» è incrementato di L. 300.000.000, per interventi a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.

5. Il capitolo 36970 relativo a «Contributi all'Artigiancredito per gli interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 36/1995» è incrementato di L. 1.200.000.000, per interventi a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 8.

1. Per il cofinanziamento, in concorso con lo Stato e con altri eventuali soggetti, dei programmi di cui all'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede tramite gli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e con le seguenti variazioni per un ammontare di L. 5.900.000.000 da apportare allo stato di previsione della parte spesa, per analoghi importi di competenza e cassa.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0738

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 68.

IRPET - Rendiconto esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

(Omissis).

98R0739

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1998, n. 69.

Norme integrative in materia di strutture turistiche ricettive e di pubblicità dei prezzi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 83

1. All'art. 11 (Autorizzazione all'esercizio) della legge regionale n. 83/1997, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«7. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui al successivo art. 16.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 7

1. All'art. 4 (Termine di presentazione della comunicazione) della legge regionale n. 7/1997 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«5. I titolari o i gestori delle strutture ricettive, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell'attribuzione del nuovo livello di classificazione».

Art. 3.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 83

1. All'art. 14 (Revisione e rettifica della classificazione) della legge regionale n. 83/1997, nel comma 1, dopo la parola «comunicazione», è soppressa la parola «annuale».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 14 agosto 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1998.

98R0740

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1998, n. 70.

IRPET - Istituto regionale per la programmazione economica. Approvazione assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 1998.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 31 del 24 agosto 1998)*

(Omissis).

98R0741

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 16 luglio 1998, n. 30.****Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I**FINALITÀ E DEFINIZIONI****Art. 1.****Norma generale - Finalità**

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto del conferimento dei compiti e delle funzioni in materia di trasporto locale e nell'esercizio delle funzioni di programmazione delegate ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4, nonché del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 di attuazione della predetta legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, dallo statuto, dai programmi di sviluppo economico e di assetto territoriale, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità sociale sul territorio regionale, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto nonché alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione attua misure idonee a:

a) conferire alle province e ai comuni tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

b) ottimizzare l'utilizzazione dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato rapporto tra le risorse destinate rispettivamente all'esercizio ed agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;

c) incentivare il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

d) incentivare il miglioramento della mobilità extraurbana, attraverso il riassetto dell'intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

e) determinare, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

f) incentivare il superamento degli assetti monopolistici e introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;

g) introdurre i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra obblighi imposti e risorse stanziati, al netto dei proventi tariffari, consentendo alle aziende che assicurano i servizi di trasporto pubblico di conseguire l'equilibrio gestionale;

h) ridefinire e realizzare l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;

i) effettuare il monitoraggio della mobilità regionale favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.

Art. 2.**Trasporto pubblico locale e regionale**

1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed agli enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata — anche se il pubblico è costituito da una particolare categoria di persone — ed a condizioni prestabilite, nell'ambito del territorio regionale o infraregionale.

2. I servizi pubblici di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:

a) per ferrovia, per via aerea o per vie d'acqua;

b) su strada.

3. I servizi di cui al comma 2, lettera a) sono quelli specificati negli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 422/1997, nonché quelli svolti dal servizio metropolitano.

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b) sono quelli svolti dalle linee automobilistiche, nonché da sistemi operanti in sede propria o con impianti fissi.

Art. 3.**Distinzione dei servizi di trasporto pubblico su strada**

1. I servizi di trasporto pubblico su strada si distinguono in servizi di linea:

a) urbani;

b) interurbani;

c) provinciali;

d) regionali;

e) interregionali;

f) di gran turismo.

2. Sono servizi di linea urbani:

a) i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani;

b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto, o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo.

3. Sono servizi di linea interurbani quelli svolti nel territorio di più comuni a bassa densità abitativa e per soddisfare una domanda debole di trasporto.

4. Sono servizi di linea provinciali:

a) i servizi che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia;

b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa.

5. Sono servizi di linea regionali i servizi che collegano il territorio di due o più province nell'ambito del territorio regionale.

6. Sono servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio della Regione Lazio con quello di una regione limitrofa.

7. Sono servizi di linea di gran turismo quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate.

Art. 4.

Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada

1. I servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 3, in considerazione delle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in:

- a) ordinari;
- b) a chiamata;
- c) speciali;
- d) sperimentali.

2. Sono servizi di linea ordinari quelli svolti con i sistemi di mobilità indicati all'art. 2, comma 4, nonché con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone. Essi sono offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto.

3. Sono servizi di linea a chiamata quelli effettuati in zone a bassa densità abitativa, ovvero in territori a domanda debole con l'utilizzazione di idonee tecnologie ed espletati con l'effettuazione di:

- a) percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;
- b) percorrenze a chiamata su percorsi variabili.

4. Sono servizi di linea speciali quelli riservati a soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta.

5. Sono servizi di linea sperimentali quelli effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate.

Art. 5.

Bacino di traffico

1. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale, che coincide con il territorio delle singole province, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, viene attuata la divisione della rete regionale dei servizi di trasporto effettuati con ogni modalità.

2. Il bacino di traffico è costituito da una equilibrata offerta di servizi per perseguire l'obiettivo del più alto grado di intermodalità ed efficienza.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE COMPETENZE. ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE

Art. 6.

Funzioni e competenze della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:

a) approva il piano regionale dei trasporti (PRT) ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;

b) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del traffico e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico predisposti dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze;

c) predispone gli investimenti raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma;

d) individua, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'art. 17, la rete dei servizi minimi nonché le aree a domanda debole, per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in tali territori, da affidare a imprese in possesso dei requisiti per esercitare servizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;

e) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, anche allo scopo di completare la realizzazione dell'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;

f) provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le province stesse delle risorse finanziarie previste dal fondo regionale dei trasporti di cui all'art. 30 per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti suddetti ai sensi dell'art. 8, nonché per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'art. 10 fatta eccezione di quanto previsto alla lettera m) del presente comma;

g) definisce i servizi su ferro attualmente in concessione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. (FS S.p.a.) e stipula i contratti di servizio inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale, in concessione alle ferrovie stesse;

h) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, di amministrazione e di controllo, definendo i servizi su ferro riguardanti le ferrovie attualmente in concessione a soggetti diversi da FS S.p.a.;

i) realizza con il Ministero dei trasporti un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle ferrovie di cui alla lettera h);

j) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, attribuiti alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, introducendo regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi e stipula i relativi contratti di servizio e tutti gli adempimenti conseguenti;

k) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività conferite per effetto della presente legge e delle altre norme regionali in materia, ivi comprese quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni per effettuare servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

l) svolge funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle attività delegate alle province, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni;

m) assegna ed eroga direttamente alla città metropolitana di Roma le risorse finanziarie per i servizi minimi svolti nel territorio di competenza;

n) individua i criteri per l'espletamento dei servizi di linea speciali di cui all'art. 4, comma 4, ricercando la massima integrazione con la rete dei servizi di trasporto pubblico locale e promuove la realizzazione dei servizi di linea sperimentali di cui all'art. 4, comma 5, individuandone la localizzazione;

o) cura l'osservatorio permanente per la mobilità.

2. Salvi i compiti di gestione svolti dai dirigenti delle competenti strutture regionali ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, alle funzioni ed alle competenze di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con proprio atto, tranne che per l'approvazione degli atti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1, a cui provvede il Consiglio regionale.

Art. 7.

Funzioni attribuite alle province

1. Sono attribuite alle province, ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, le seguenti funzioni:

a) la predisposizione dei piani di bacino per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione; nei suddetti piani sono compresi quelli per la mobilità delle persone handicappate di cui all'art. 8, comma 2, lettera h);

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui all'art. 8, comma 2, lettera a).

Art. 8.

Funzioni delegate alle province

1. In attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione delega alle province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. Per effetto di quanto previsto nel comma 1 sono delegate alle province le funzioni riguardanti:

a) i servizi di linea provinciali e regionali di cui all'art. 3, commi 4 e 5. Le funzioni riguardanti le linee regionali sono delegate alla provincia nel cui territorio si svolge la prevalente attività economica della linea in termini di utenza;

b) l'approvazione dei programmi triennali per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, sentiti gli enti locali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto quella che comporta costi minori;

c) l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi di cui alla lettera a);

d) l'assegnazione ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base della spesa storica, della popolazione residente e delle caratteristiche del territorio, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi urbani ed interurbani. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera m) e dall'art. 9, comma 1, lettera a), tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti in comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, nonché in quelli con popolazione inferiore che abbiano provveduto a consorzarsi tra di loro, raggiungendo il suddetto limite. Per i comuni di Ponza e Ventotene non si applica tale limite;

e) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti;

f) le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attività di noleggio da rimessa con autobus;

g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

h) l'elaborazione dei piani per la mobilità delle persone handicappate, previsti dall'art. 26, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) la definizione e l'approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma nel territorio di rispettiva competenza, promuovendo, ove necessario, l'intesa di cui all'art. 9, comma 1, lettera c);

l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonché per la cessione delle aziende private;

m) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera k);

n) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.

3. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già delegate alle province ai sensi della legge regionale n. 4/1997, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi di programma tra la Regione e le province sono definite le modalità ed i tempi di attuazione dei conferimenti di cui al presente articolo.

Art. 9.

Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni delegate

1. Le province, nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 8 provvedono a:

a) individuare i comuni per i quali, in considerazione delle caratteristiche territoriali, sociali ed economiche, nonché della variazione del numero dei cittadini presenti nel corso dell'anno, in relazione ai flussi turistici stagionali, non si applica il limite dei diecimila abitanti di cui all'art. 8, comma 1, lettera d);

b) dare indirizzi ai comuni per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

c) promuovere l'intesa con la provincia limitrofa per lo svolgimento di servizi che collegano il territorio di due o più province;

d) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi anzidetti e la stipula dei relativi contratti di servizio;

e) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

f) inviare alla Regione i dati nonché i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali della Regione;

g) provvedere agli adempimenti previsti per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 8, comma 2, lettera i) in materia di servizi pubblici di gran turismo su gomma.

Art. 10.

Funzioni conferite ai comuni

1. Relativamente ai servizi di linea urbani ed interurbani di cui all'art. 3, commi 2 e 3 sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) redazione ed approvazione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992;

b) definizione della rete dei servizi minimi di propria competenza e approvazione, d'intesa con la provincia competente, dei relativi programmi triennali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla provincia stessa, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità e favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi;

c) far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti;

d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3 dell'art. 3;

e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci;

f) regolamentazione dei servizi svolti in economia, fermo restando l'obbligo di:

1) istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta;

2) raggiungere il rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi;

3) applicare le procedure di cui all'art. 19, comma 1 ove non venga raggiunto il rapporto di cui al numero 2);

g) affidamento dei servizi di competenza;

h) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.

2. Nel caso di servizi di cui all'art. 3, comma 3, qualora i comuni non provvedano a svolgere i servizi stessi, vi provvede la provincia previa apposita convenzione con i comuni interessati.

3. Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni:

a) approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo nel territorio di rispettiva competenza;

b) rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle aziende private;

c) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera k);

d) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, come specificate nell'art. 8, comma 2, lettera g).

4. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 3 i seguenti compiti:

a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio;

b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonché dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

5. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già conferite ai comuni ai sensi della legge regionale n. 4/1997, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 11.

Piano regionale dei trasporti

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, approva il PRT, tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in base a una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, e configura un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della Regione.

Art. 12.

Organizzazione ed elementi essenziali del piano regionale dei trasporti

1. Per le finalità di cui all'art. 11 il PRT, nel rispetto di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:

a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine;

b) individua le infrastrutture che interessano il settore;

c) contiene gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, compresi quelli per il trasporto degli handicappati, ed in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, anche per assicurarne la coerenza con il piano;

d) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione tra i vari modi di trasporto, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.

2. Costituiscono inoltre elementi essenziali del PRT i piani settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, marittimo e delle merci. I piani sopra individuati possono essere predisposti anche in tempi diversi tra di loro, ferma restando la loro configurazione in maniera integrata.

Art. 13.

Procedura per l'approvazione del piano regionale dei trasporti

1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti dispone uno schema di PRT. A tal fine può avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni, di istituti universitari, ovvero di istituti di ricerca e culturali.

2. Lo schema di PRT di cui al comma 1 è approvato dalla giunta regionale con apposita deliberazione, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia.

3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il presidente della giunta regionale provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di PRT.

4. Alla predetta conferenza sono invitati a partecipare gli enti locali e loro associazioni le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali, culturali nonché le associazioni degli utenti e degli esercenti del trasporto pubblico e privato.

5. La giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, apporta eventuali modificazioni e integrazioni allo schema di PRT.

6. La proposta di PRT adottata dalla giunta regionale è trasmessa al consiglio regionale, per l'esame e l'approvazione.

Art. 14.

Piani urbani del traffico per la mobilità nei territori comunali

1. Ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 285/1992, i piani urbani del traffico sono adottati dai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti nonché dai comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, individuati dalla Regione.

2. Ferme restando le finalità previste dall'art. 36, comma 4 del decreto legislativo n. 285/1992, i piani urbani del traffico veicolare sono predisposti nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1995, nonché degli indirizzi della giunta regionale.

Art. 15.

Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali

1. I piani riguardanti i bacini di cui all'art. 5 sono predisposti e approvati dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, nonché i collegamenti con Roma, tenendo conto degli indirizzi e dei contenuti della pianificazione regionale, sentiti i comuni interessati.

2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture nonché dell'assetto socio-economico e territoriale sono finalizzati a:

a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;

b) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

c) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, comunicandole alla Regione, per l'aggiornamento della rete dei servizi minimi;

d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 16.

Investimenti

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), la giunta regionale dispone gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare, anche sulla base delle disposizioni e modalità contenute nell'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Per l'individuazione delle infrastrutture, delle risorse necessarie, delle fonti di finanziamento e dei tempi di realizzazione si applicano le norme di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997.

3. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la giunta regionale, previa intesa con le province e la città metropolitana di Roma, approva piani specifici contenenti:

- a) l'individuazione della tipologia dei mezzi e attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
- b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;
- c) i soggetti assegnatari.

4. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 3, il presidente della giunta regionale convoca un'apposita conferenza dei servizi. Ove in tale sede non venga raggiunta l'intesa, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 17.

Servizi minimi

1. La rete dei servizi minimi è individuata con atto della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente che deve esprimere il parere nel termine di quindici giorni, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997, sulla base:

- a) dell'integrazione fra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;
- e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

2. La Regione, le province ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono il livello dei servizi minimi e gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle risorse attribuite.

3. La rete dei servizi minimi di cui al presente articolo ed all'articolo 18, comma 2 può essere individuata anche prima della definitiva approvazione del PRT di cui all'art. 11.

4. Per raggiungere l'intesa di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997 si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 4 della presente legge.

5. Nel caso che i servizi si svolgano in territori montani, alla conferenza di cui all'art. 16, comma 4 partecipano anche le comunità montane competenti.

Art. 18.

Programmi triennali - Finalità e disciplina

1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico è finalizzata a soddisfare qualitativamente e quantitativamente la domanda di mobilità dei cittadini e ispirata alla realizzazione di principi di economicità e di efficienza, da conseguire anche mediante l'integrazione modale dei servizi stessi.

2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire il livello dei servizi minimi di cui all'art. 17, la Regione per i servizi di propria competenza e le province nell'ambito dei singoli bacini di traffico, nel rispetto degli indirizzi della Regione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, nonché le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, contenenti:

- a) l'organizzazione dei servizi;
- b) l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti in materiale rotabile;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. I comuni provvedono, per le finalità di cui al comma 1, per i servizi di propria competenza, ad approvare i rispettivi programmi triennali dei servizi minimi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b).

4. Al fine di realizzare economie di scala o di gestione, nonché una maggiore funzionalità dei servizi, due o più comuni limitrofi possono consorzarsi tra di loro.

Art. 19.

Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che:

- a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- b) per quanto riguarda l'aggiudicazione, si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 158/1995;
- c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale.

3. Per i servizi attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, è escluso l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle forme anzidette alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera c) dello stesso decreto legislativo n. 422/1997.

4. Nel caso di trasformazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi, che attualmente sono affidatari dei servizi della Regione, i servizi possono essere affidati direttamente alla società derivante dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore ai cinque anni.

5. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 1.

Art. 20.

Obblighi dell'affidatario dei servizi

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'art. 24.

2. In particolare l'affidatario è tenuto a:

- a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
- b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
- c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
- d) garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;
- e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
- f) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.

Art. 21.*Sanzioni, revoca e decadenza*

1. L'ente affidante applica le sanzioni in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio con gli effetti specificati nel contratto stesso.

2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.

3. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

- a) nel caso previsto dall'art. 24, comma 5;
- b) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
- c) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio.

Art. 22.*Subentro di impresa al precedente gestore*

1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- b) il materiale rotabile funzionale all'effettuazione del servizio, acquistato con contributi pubblici, è ceduto all'impresa subentrante al valore residuo iscritto in bilancio, al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto del materiale anzidetto.

Art. 23.*Sub-affidamento dei servizi di trasporto*

1. È consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge, entro il limite massimo del 12 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 158/1995.

2. Le cooperative tra dipendenti, derivanti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi, hanno precedenza nel sub-affidamento dei servizi.

3. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.

4. L'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio ed il trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza dal sub-affidamento.

5. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

CAPO VI**CONTRATTI DI SERVIZIO****Art. 24.***Finalità e durata dei contratti di servizio*

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Essi vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000.

3. I servizi urbani, interurbani ed interregionali in corso, eserciti da soggetti diversi dalle aziende speciali e dagli enti locali e dai loro consorzi in base ad atti di concessione emessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario, di durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 1999. Gli atti di concessione cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2002 e per l'affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'art. 19, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 22.

4. Per agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, gli enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione o riduzione della rete, individuando quella dei servizi minimi, anche per i servizi in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il mancato raggiungimento del rapporto di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2000, comporta la pronuncia di decadenza dall'affidamento e conseguentemente la risoluzione del contratto salvo quanto previsto al comma 10. In tal caso la scelta del nuovo affidatario è effettuata secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 19, comma 1 e si applica la disciplina prevista dall'art. 22, comma 1, lettera a). Il precedente gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

6. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli.

7. La Regione è autorizzata a sottoscrivere il contratto di servizio per l'intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo. Il bilancio annuale e poliennale assicurano la copertura finanziaria per obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari.

8. La norma di cui al comma 7 si applica anche per i finanziamenti che la Regione assicura agli enti sub-regionali per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

9. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità, mentre per i servizi su gomma i contratti anzidetti sono stipulati almeno un mese prima dell'inizio del periodo di validità.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, entro il termine previsto, l'ente affidante può prorogare la scadenza di un biennio, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.

Art. 25.*Normativa europea, carta dei servizi e caratteristiche*

1. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.

2. Le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.

Art. 26.*Contenuto dei contratti di servizio*

1. I contratti di servizio devono contenere:

- a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile per un biennio, previa revisione del contratto di servizio;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;
- d) i casi in cui può o deve essere variato il programma;
- e) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;

f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di comunicazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi;

g) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato della utenza utilizzati;

h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;

i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;

j) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera h) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

k) le modalità di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;

m) gli effetti derivanti dalla revoca o dalla decadenza dall'affidamento del servizio, ivi compresi i casi in cui non spetta alcun indennizzo;

n) i casi di risoluzione del contratto;

o) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

p) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;

q) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi;

r) l'obbligo dell'affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo ed informatico;

s) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;

t) le procedure da osservare in caso di controversie e il foro competente in caso di contenzioso;

u) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

CAPO VII

OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA MOBILITÀ E ALTRI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE

Art. 27.

Finalità e funzioni dell'osservatorio e dell'agenzia per la mobilità

1. Al fine di tenere sotto costante controllo la evoluzione della mobilità regionale ed in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, la efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito l'osservatorio permanente della mobilità. L'osservatorio è gestito da una struttura regionale istituita ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 25/1996.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 provvede:

a) a definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilievo ed il relativo livello di dettaglio, le procedure per la raccolta ed elaborazione dei dati che devono essere forniti dai vari soggetti operanti nel settore della mobilità;

b) ad individuare i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati, nonché a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di istituti universitari o di altri soggetti specializzati nel settore;

c) a predisporre un rapporto annuale in cui vengono riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilità della Regione e le sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

3. Al fine di dotare la Regione e gli enti locali di un idoneo strumento di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione con apposito atto istituisce l'agenzia regionale per la mobilità, che si può avvalere della collaborazione del personale della Regione, degli enti locali e di esperti esterni. Con lo stesso atto vengono definite le competenze, le funzioni, la struttura e le modalità di funzionamento.

Art. 28.

Comitato consultivo per la mobilità

1. È costituito il comitato consultivo della mobilità composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di mobilità, che lo presiede;

b) i presidenti delle province;

c) il sindaco del comune di Roma;

d) il presidente dell'ANCI;

e) il presidente dell'UNCCEM;

f) il presidente dell'URPL;

g) un rappresentante della lega delle autonomie locali;

h) il direttore regionale trasporto locale FS;

i) un rappresentante della Federtrasporti;

j) un rappresentante della FENIT;

k) un rappresentante dell'ANAC;

l) un rappresentante della CISPEL;

m) un rappresentante degli artigiani;

n) un rappresentante della C.N.A.;

o) un rappresentante dell'ANAS;

p) un rappresentante dell'Assoporti;

q) un rappresentante della Società Aeroporti Roma;

r) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale;

s) cinque rappresentanti delle associazioni dei cittadini utenti - maggiormente rappresentative a livello regionale;

t) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

u) un rappresentante della Federtrasporto.

2. Il comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporti e mobilità, nonché di fornire indicazioni ed effettuare valutazioni per l'attività dell'Osservatorio.

3. Il comitato è costituito con apposito decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

Art. 29.

Partecipazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, l'assessorato regionale competente in materia di trasporti definisce i contenuti e le modalità di utilizzo di indicatori di qualità del servizio relativamente al diritto alla mobilità, quali l'accesso, la sicurezza, l'informazione, il comfort, la tutela dell'ambiente, il rispetto della salute, la regolarità e l'affidabilità del servizio. Per detta finalità l'assessorato si avvale dell'osservatorio di cui all'art. 27.

2. La Regione utilizza il sistema di indicatori di cui al comma 1 per la verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini nell'ambito della programmazione regionale. La Regione promuove inoltre consultazioni con i cittadini utenti, al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi.

3. A tal fine l'assessorato regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al comma 1 e per indivi-

duare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. In tale occasione l'assessorato presenta una relazione sullo stato dei diritti dei cittadini e sulla qualità dei servizi di trasporto pubblico.

4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nell'ambito del servizio di trasporto, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le aziende, avvalendosi dell'osservatorio di cui all'art. 27, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi erogati, sulle tariffe e sulle modalità di accesso. La Regione individua inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le associazioni rappresentative degli utenti e dei cittadini e con le organizzazioni di tutela dei diritti.

CAPO VIII

FONDO REGIONALE TRASPORTI

Art. 30.

Finalità e risorse

1. È costituito il fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 7, è articolato in quattro parti per le seguenti finalità:

a) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro;

b) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi della rete ferroviaria, non in concessione a FS S.p.A., beni strumentali e relativo materiale rotabile;

c) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e con metropolitane;

d) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile su gomma nonché per la rete metropolitana.

3. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera a) è effettuata per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere g) e h) da parte della Giunta regionale.

4. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e d) è effettuata previa approvazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 16.

5. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera c) è effettuata dagli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

6. All'articolazione del fondo nelle quattro parti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale con proprio atto.

7. Il 2 per mille del fondo di cui al comma 2, lettere a) e c) è utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del PRT e suoi aggiornamenti, per il funzionamento dell'osservatorio e dell'agenzia di cui all'art. 27, nonché per la effettuazione degli studi indagini e ricerche relativi. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili, per gli esercizi successivi, per le finalità di cui al comma 2, lettera d).

8. L'1 per mille della quota di fondo di cui al comma 2, lettera c), limitatamente ai fondi assegnati per le finalità di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), può essere utilizzato annualmente dalle province per far fronte agli oneri per la predisposizione dei rispettivi piani di bacino, nonché per la effettuazione di studi, indagini e ricerche relativi.

9. Gli stanziamenti in cui si articola il fondo regionale trasporti, che hanno destinazione vincolata, non sono assoggettati a limitazioni di impegno ed in particolare ai limiti posti dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

CAPO IX

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 31.

A agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico ordinari di competenza regionale e per quelli attribuiti alle province, ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, i cittadini residenti nel Lazio, appartenenti alle seguenti categorie:

a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

b) sordomuti in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;

c) mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi di servizio, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

d) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, ovvero soggetti ultrasessantacinquenni, riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in base a persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni;

e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d);

f) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e lavoratori in mobilità a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d) secondo le disposizioni regionali.

2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50 per cento del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti. Ove il viaggio avvenga dalle ore 9 alle ore 12,30 e dopo le ore 15 la riduzione è determinata nella misura del 70 per cento del prezzo anzidetto.

3. La riduzione tariffaria può essere concessa limitatamente a una sola relazione di viaggio, con inizio dal territorio del comune di residenza, specificamente indicata nella richiesta da parte dei soggetti aventi titolo.

Art. 32.

Tessera di riconoscimento e documentazione riguardante il possesso dei requisiti

1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'art. 31 gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento, a validità triennale, che viene rilasciata a cura dell'impresa affidataria del servizio.

2. Per le categorie di cui all'art. 31, comma 1, lettera f) la tessera ha validità trimestrale.

3. Il rilascio della tessera di cui al comma 1, conforme alle prescrizioni della Regione, ha luogo dietro presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e costituisce titolo per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a tariffa ridotta.

4. Ove il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validità della medesima è estesa a quest'ultimo e la circostanza deve risultare anche dal documento di viaggio.

Art. 33.

Onere a carico della Regione

1. A partire dal 1° gennaio 1999 la Regione si assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

2. La misura dell'onere di cui al comma 1 è determinata dalla differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria e quello ridotto per ogni titolo di viaggio emesso.

3. Il rimborso del minor introito di cui al comma 1 è concesso a consuntivo, con la procedura e le modalità stabilite dal presente articolo, e comunque non può essere complessivamente superiore allo stanziamento previsto annualmente nel bilancio regionale di previsione al capitolo 42103 di cui all'art. 35, comma 2.

4. Per ottenere il rimborso dei minori introiti le imprese affidatarie del servizio sono tenute a inviare mensilmente alla Regione un resoconto contenente:

a) il numero dei titoli di viaggio emessi, distinti per tipologia e per relazioni di traffico;

b) il prezzo a tariffa ordinaria, distinto per tipologia e per relazioni di traffico;

c) il prezzo a tariffa agevolata.

5. Le imprese interessate sono tenute a inviare alla Regione relativamente ad ogni trimestre, entro i successivi trenta giorni, apposita richiesta con allegata la documentazione contabile riepilogativa in ordine ai titoli di viaggio emessi a tariffa agevolata.

6. L'ammontare del rimborso spettante all'impresa richiedente viene liquidato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale può effettuare specifici controlli.

8. L'inosservanza dei termini e delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese affidatarie comporta la perdita del diritto al rimborso.

Art. 34.

Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali

1. In caso di concessione di agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici urbani, interurbani, provinciali e regionali, gli enti rispettivamente competenti si attengono, di norma, alle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'onere a carico degli enti suddetti di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

CAPO X

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede per il 1998 con lo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio per l'esercizio in corso. Viene, inoltre, istituito, per memoria, nel bilancio stesso il capitolo 43118 con la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti», alla cui copertura per il 1999 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 iscritto al capitolo 42103 del bilancio di previsione dell'esercizio 1998 così ridenominato: «Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e provinciale», nonché con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 iscritto al capitolo 49001 ridenominato: «Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano».

Art. 36.

Norma transitoria riguardante la rete dei servizi minimi ed il relativo affidamento

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'art. 17, alla individuazione della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per bacini provinciali.

2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede a suddividere l'intera rete regionale dei trasporti su gomma, gerarchizzandola come segue:

a) linee principali;

b) linee di adduzione ai nodi di scambio;

c) linee locali, secondarie ed a servizio di territori a domanda debole.

3. Con riferimento alle linee di cui al comma 2, lettera c) la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, individua, per i territori a domanda debole, i servizi che possono essere affidati ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997 ed eroga le risorse finanziarie necessarie.

4. La Regione provvede altresì ad attribuire ai singoli bacini provinciali la rete così come individuata ai sensi del comma 1, sulla base della rilevanza economica svolta in ciascun bacino, in termini di domanda soddisfatta dalle linee che compongono la rete stessa, attribuendo alle province le relative risorse.

5. Ultimati gli adempimenti di cui al comma 1 le province provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 19, 24 e seguenti, riguardanti l'affidamento e la stipula dei contratti di servizio.

6. Nel caso di trasformazione in società per azioni del CO.TRA.L., attualmente affidatario dei servizi di linea di competenza regionale su gomma e delle ferrovie concesse a soggetti diversi da F.S. S.p.A., la Giunta regionale, previa definizione, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, dell'intera rete regionale dei servizi minimi su gomma e del relativo livello, affida direttamente, ai sensi dell'art. 19, comma 4, i servizi stessi e provvede ad autorizzare la stipulazione del relativo contratto di servizio.

7. Per quanto attiene i servizi ferroviari attualmente in concessione a CO.TRA.L., la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede alla definizione del livello dei servizi minimi ed al relativo affidamento dopo l'attuazione dei conferimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997.

8. Fino alla costituzione della città metropolitana di Roma le risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera m) sono attribuite al comune di Roma, il quale esercita inoltre le funzioni della città metropolitana ai fini dell'intesa di cui all'art. 16, comma 3.

Art. 37.

Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie ai comuni per i servizi urbani ed interurbani

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il triennio 1999/2001 e per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), relativamente all'esercizio delle funzioni conferite ai comuni per l'affidamento dei servizi di trasporto urbani ed interurbani, la Giunta regionale con proprio atto provvede direttamente a ripartire ed erogare, sulla base della spesa storica, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano ed interurbano, nonché quelle per i servizi di cui al comma 4.

2. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, che hanno attualmente in esercizio servizi di trasporto pubblico urbano, anche al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 24, comma 2, possono consorzarsi tra di loro per l'espletamento dei servizi.

3. I comuni, in quanto enti affidanti, sono tenuti a stipulare i contratti di servizio ai sensi dell'art. 24, con decorrenza 1° gennaio 1999.

4. I comuni inoltre, in quanto enti affidanti dei servizi di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997 provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi ed alla stipula dei relativi contratti.

Art. 38.

Decorrenza della delega in materia di servizi di gran turismo

1. La delega alle province ed ai comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 8, comma 2, lettera i) e 10, comma 2, lettera a), viene attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

2. Al fine di consentire alle province ed ai comuni di definire la rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma, le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 30 giugno 1999.

Art. 39.

Finanziamento delle funzioni conferite

1. Il finanziamento delle funzioni conferite ai sensi della presente legge avviene secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 4/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40.

Vigilanza e controllo

1. Le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo per i servizi di competenza regionale sono attribuite alla Giunta regionale, che si avvale della collaborazione dei propri uffici.

Art. 41.

Interventi sostitutivi

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle province e dei comuni delle funzioni e delle competenze ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi.

Art. 42.

Abrogazione di norme e relativa disciplina transitoria

1. Sono abrogate le leggi regionali, nonché le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge.

2. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'erogazione dei contributi per l'esercizio decorre dalla data di applicazione dei contratti di servizio di cui all'art. 24, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data.

3. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'individuazione degli interventi e l'erogazione dei contributi per gli investimenti decorre dalla data di approvazione degli accordi di programma di cui all'art. 16, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un testo unico contenente la normativa in materia di trasporto pubblico locale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 luglio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 luglio 1998.

98R0860

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 31.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 approvato con legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1998)

(Omissis).

98R0861

REGIONE SICILIA

LEGGE 31 agosto 1998, n. 14.

Norme in materia di protezione civile.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 43 del 1° settembre 1998)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attuazione di norme statali in materia di protezione civile

1. Le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di prevalente interesse regionale.

2. Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», nonché esercitate le funzioni attribuite alle regioni, alle province ed ai comuni dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile.

3. Le funzioni attribuite alla Regione dall'art. 108, comma 1, lettera a), punto 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di accertamento dei danni in agricoltura derivanti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, sono di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Restano salve in Sicilia le competenze già attribuite da leggi regionali al Corpo forestale della Regione.

Art. 2.

Ufficio regionale di protezione civile

1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7, è istituito l'Ufficio regionale di protezione civile, posto, sino alla riforma dell'amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dell'assessore delegato alla protezione civile.

2. L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regione ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione civile.

3. Nell'imminenza del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria struttura per la gestione della crisi con personale tecnico, reperibile 24 ore su 24, composto anche da disaster managers provenienti, se necessario, anche da amministrazioni diverse da quella regionale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 3.

Servizio tecnico idrografico regionale

1. La sezione autonoma per il servizio idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico, è costituita in Servizio tecnico idrografico regionale.

2. Il Servizio tecnico idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, sino alla riforma dell'amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stesso servizio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse idriche superficiali e profonde.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il potenziamento e l'organizzazione del servizio e provvede a garantirne il funzionamento.

Art. 4.

Uffici provinciali e comunali di protezione civile

1. Per le finalità della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'esercizio delle competenze definite dagli articoli 13 e 15 della stessa legge, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall'art. 108, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province regionali ed i comuni istituiscono uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività.

2. Negli enti locali il superamento del corso di disaster management organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, riconosciuto dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, a parità di qualifica e di titoli professionali, costituisce titolo preferenziale per il coordinamento degli uffici di protezione civile.

Art. 5.

Ripartizione territoriale fondi per la protezione civile

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, il Presidente della Regione, sui fondi da assegnare agli enti locali ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta regionale e sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali, determina con proprio decreto la quota da utilizzare per le attività di protezione civile previste dalla presente legge.

Art. 6.

Comitato regionale di protezione civile

1. In attuazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito, con decreto del Presidente della Regione, il comitato regionale di protezione civile. Il comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'assessore delegato alla protezione civile.

2. Il comitato regionale predispone e verifica l'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa, vengono disciplinati la composizione ed il funzionamento del comitato regionale di protezione civile.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve in ogni caso prevedere che del comitato facciano parte:

a) rappresentanti dei comuni e delle province;

b) rappresentanti delle associazioni di volontariato;

c) rappresentanti di enti che svolgono attività di protezione civile nell'ambito della Regione siciliana.

5. Per lo svolgimento di attività di rilevante carattere scientifico o di notevole impegno organizzativo, il Presidente della Regione potrà avvalersi di esperti, in numero non superiore a otto, e stipulare convenzioni con enti ed istituzioni scientifiche.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 100 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 500 milioni.

Art. 7.

Volontariato di protezione civile

1. All'ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.

2. La lettera f), del comma 2, dell'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'art. 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.

3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1.

4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato.

6. Il regolamento deve prevedere che l'ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 8.

Contributo straordinario

1. In favore dei familiari di Giuseppe Cassarino, deceduto a seguito di inalazioni di gas tossici avvenuta durante la sua partecipazione ad attività di spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 2 luglio 1998 in contrada Pignati di Canicattini Bagni, è disposta l'erogazione, tramite l'ufficio regionale di protezione civile, di un contributo straordinario di lire 80 milioni.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per le finalità degli articoli 7 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 900 milioni e, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 1.000 milioni.

Art. 10.

Convenzioni

1. Per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regio-

nali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui lire 3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. All'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con la riduzione del capitolo 60751 (codice 2012).

2. La spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 08.02.00 (codice 2003).

3. Gli oneri per gli esercizi successivi al 2000 saranno determinati a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 31 agosto 1998.

DRAGO

98R0880

LEGGE 31 agosto 1998, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 43 del 1° settembre 1998)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 5, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«b) delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».

Art. 2.

1. All'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3.»;

b) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo:

«Il gestore deve alla fine di ogni anno presentare relazione dell'attività svolta all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste».

Art. 3.

1. All'art. 8, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto.»;

2) è soppressa la lettera l).

Art. 4.

1. All'art. 14, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono soppresse le parole da «nonché» fino a «venatoria».

Art. 5.

1. All'art. 18 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

Art. 6.

1. All'art. 19 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, al comma 2 sono anteposti i seguenti:

«1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'art. 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
merlo (*Turdus merula*);
allodola (*Alauda arvensis*);
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
mestolone (*Anas clypeata*);

moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
beccaccino (*Gallinago gallinago*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
combattente (*Philomachus pugnax*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
gazza (*Pica pica*);
volpe (*Vulpes vulpes*);

fagiano (*Phasianus colchicus*) solo nelle aziende faunistico-venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;

c) specie cacciabili dal 10 ottobre al 30 novembre:

lepre comune (*Lepus europaeus*);

coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

d) specie cacciabile dal 10 novembre al 31 dicembre:

cinghiale (*Sus scropha*).

«1-bis I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 7.

1. All'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1, lettera e), non si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 21, lettera p), della legge 1° febbraio 1992, n. 157».

Art. 8.

1. Alla lettera b), penultimo periodo, del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, le parole da «a trasmettere» sino a «di residenza» sono sostituite dalle altre «a comunicare all'interessato le determinazioni adottate. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di due ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza».

Art. 9.

1. All'art. 23 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Il comitato è composto da:

a) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'art. 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;

c) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;

d) tre rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza».

Art. 10.

1. Al comma 8 dell'art. 25, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, le parole da «L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria» sino a «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio».

Art. 11.

1. All'art. 26 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'art. 19, purché le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio».

Art. 12.

1. All'art. 27 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, possono ottenere contributi sino ad un massimo di lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della pesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento, elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento».

Art. 13.

1. All'art. 29 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. La commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente».

Art. 14.

1. All'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole da «inoltrandolo anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro quindici giorni dalla suddetta scadenza alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici»;

b) al comma 10 la parola «immediatamente» è soppressa.

Art. 15.

1. All'art. 32 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «art. 30» sono sostituite con le altre «art. 31»; le parole «da L. 500.000 a L. 3.000.000» sono sostituite dalle altre «da L. 400.000 a L. 2.400.000»;

b) al comma 2 le parole «da L. 150.000 a L. 900.000» sono sostituite dalle altre «da L. 50.000 a L. 300.000»;

c) al comma 4 le parole «da L. 500.000 a L. 3.000.000» sono sostituite dalle altre «da L. 400.000 a L. 2.400.000»;

d) al comma 5 le parole «da L. 500.000 a L. 1.500.000» sono sostituite dalle altre «da L. 400.000 a L. 2.400.000»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non superiore a sei mesi»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000»;

g) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«10. Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

11. La disposizione di cui al comma 9 decorre a partire dalla stagione venatoria 1999-2000».

Art. 16.

1. All'art. 34 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3.-bis. Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio»;

c) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

«Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti».

Art. 17.

1. Alla fine dell'art. 35 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente periodo:

«Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport)».

Art. 18.

1. All'art. 38 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «cinque anni» sono sostituite dalle altre «dieci anni»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37»;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«10. Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono sottoposti a specifica autorizzazione dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della detenzione degli esemplari medesimi».

Art. 19.

1. All'art. 39 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Al fine di garantire che nei ripopolamenti faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento dovranno essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano».

Art. 20.

1. All'art. 40 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi e nella misura del 35 per cento, elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b) e d) del comma 1»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

1. All'art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, comma 2, dopo le parole «guardie del corpo forestale della Regione siciliana» sono aggiunte le altre «al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie».

Art. 22.

1. All'art. 46, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo le parole «di cinque anni» è aggiunto il seguente periodo: «Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, i cinque anni decorrono dalla data della loro istituzione».

È soppresso l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 46, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33.

Art. 23.

1. All'art. 50 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le gestioni sociali del territorio di cui all'art. 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In caso contrario le gestioni sociali dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza».

Art. 24.

1. La minore entrata derivante dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge è valutata in lire 10 milioni (capitolo 2306) per l'anno corrente e in lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per il triennio 1998-2000, con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 51 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, per le finalità del comma 6 dell'art. 12 (capitolo 14208) della medesima legge.

Art. 25.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 31 agosto 1998.

DRAGO

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO

98R0881

LEGGE 31 agosto 1998, n. 16.

Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 43 del 1° settembre 1998)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campagna di meccanizzazione agricola E.S.A. 1997-1998

1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, che viene ridotto di pari importo.

2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.

Art. 2.

Smaltimento di prodotti antiparassitari

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attivare le procedure necessarie per lo smaltimento e la conseguente distruzione dei prodotti antiparassitari e di altre sostanze nocive di proprietà della Regione il cui impiego in agricoltura è vietato a norma di legge.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 3.

Nulla-osta operazioni di credito agrario

1. All'art. 6, comma 4, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«In ogni caso la durata complessiva dell'eventuale proroga non può superare i duecentoquaranta giorni».

Art. 4.

Promozione prodotti agricoli

1. Per le finalità di cui all'art. 50 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per il 1998 la spesa di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte per lire 2.500 milioni con le disponibilità del capitolo 55039, per lire 1.000 milioni con le disponibilità del capitolo 55664 per lire 1.000 milioni con le disponibilità del capitolo 15031, per lire 500 milioni con le disponibilità del capitolo 15715 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

Modifica denominazione capitoli

1. La denominazione dei capitoli 14207, 18206, 20204, 24207, 28204, 32204, 35054, 36204, 41204, 44204 e 47204 è così sostituita:

«Acquisto di libri e riviste, anche su supporto informatico attinenti ai compiti di istituto; acquisto di giornali. Legge regionale n. 2/1978».

Art. 6.

Sanderson agrumaria S.p.a. Manutenzione straordinaria dighe

1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme già stanziare in esecuzione dell'art. 88 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, per provvedere:

a) al ripiano totale della situazione debitoria della Sanderson S.p.a. in liquidazione, per lire 9.000 milioni;

b) alla manutenzione straordinaria delle dighe gestite dallo stesso E.S.A., per lire 6.000 milioni.

2. L'art. 88 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è abrogato.

Art. 7.

Rilievi aerofotogrammetrici per la programmazione agricolo-forestale

1. Per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, ai fini dell'effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici necessari alla redazione della «Carta dell'uso attuale del suolo della Sicilia» su scala adeguata finalizzata alle esigenze della programmazione agricolo-forestale e all'applicazione dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di lire 5.500 milioni dello stanziamento del capitolo 15952 e di lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 8.

Contributo perequazione costi energia elettrica

1. Per far fronte all'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle aziende agricole aventi diritto rimaste escluse per errori o disguidi dal beneficio spettante fino alla campagna agraria 1994-95 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 9.

Spese per l'Istituto dell'incremento ippico di Catania

1. Il capitolo 16320 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è incrementato della somma di lire 900 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 56488 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 10.

Finanziamento in favore degli osservatori regionali per le malattie delle piante

1. Lo stanziamento previsto al capitolo 54549 è incrementato della somma di lire 70 milioni cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 11.

Informatizzazione Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste

1. Al fine di dotare l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di attrezzature informatiche, di apparecchiature tecniche ed elettroniche di software, nonché per assicurare il loro funzionamento è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1998, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.

Contributi all'Istituto regionale per la vite e il vino

1. Per l'anno 1998 gli stanziamenti di cui ai capitoli 15004 e 15005 destinati all'erogazione di contributi all'Istituto regionale per la vite e il vino per l'integrazione del bilancio e per l'attività promozionale in favore dei vini siciliani sono elevati, rispettivamente, di lire 2.000 e 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 15952.

Art. 13.

Garanzie concesse da soci di cooperative agricole

1. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 10.000 milioni.

2. All'onere finanziario derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento di pari importo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998, capitolo 21257, codice 1024.

Art. 14.

Programma viabilità rurale

1. Per il finanziamento del programma di viabilità rurale è utilizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 20.000 milioni cui si fa fronte quanto a lire 15.000 milioni mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento di pari importo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998 (capitolo 60751, codice 2014), quanto a lire 2.000 milioni mediante l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 55681 e quanto a lire 3.000 milioni con riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55690 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 15.

Incremento capitoli di bilancio

1. Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1998, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a novanta ore mensili, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2 ed all'art. 19, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14029 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 è incrementato di lire 3.000 milioni cui si fa fronte quanto a lire 1.500 milioni con le disponibilità del capitolo 56881 e quanto a lire 1.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 56786 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

3. La disponibilità del capitolo 14610 è incrementata di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1005.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 31 agosto 1998.

DRAGO

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO

98R0882

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 7 0 9 9 *

L. 3.000